



n. 30578

Sent. 148/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Walter Berruti

Giudice relatore

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30578 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

DATTOLO Carlo Antonio, nato a Roma (RM) il 06/05/1965, C.F.:

DTTCLN65E06H501T, residente a Pogliano Milanese (MI), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Passari e Raffaele Tanzariello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Pero (MI), Via Curiel n. 13, giusta procura speciale in atti.

Udito, all'udienza del 10 luglio 2024, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico ministero Marcella Tomasi, nessuno comparendo per il convenuto.

FATTO

La Procura regionale, con atto depositato il 17.10.2023, ha citato in giudizio il Maresciallo Maggiore DATTOLO Carlo Antonio, al fine di sentirlo condannare, in solido con altro convenuto che ha definito il giudizio optando

	per il rito abbreviato, al pagamento della somma complessiva di euro	
	15.000,00, imputando al sunnominato i due terzi del danno, pari ad euro	
	10.000,00, per la lesione dell'immagine del Ministero della Difesa, causata	
	dall'aver commesso, durante il servizio svolto nel Corpo dei Carabinieri, i	
	reati di falsità ideologica di pubblici ufficiali in atti pubblici (art. 479 c.p.) e	
	di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.),	
	entrambi reati contro la fede pubblica.	
	Infatti, la sera del 4 giugno 2017 due militari del C.C. si recavano per un	
	controllo di <i>routine</i> presso l'abitazione di un ex collega sottoposto ad obbligo	
	di dimora, riscontrandone l'assenza. Il fatto veniva formalizzato prima	
	nell'ordine di servizio n. 7/6-2017 e quindi nella relazione di servizio del 4	
	giugno 2017. Tuttavia, al rientro in caserma, il DATTOLO, superiore di turno,	
	e uno dei militari, al fine di favorire l'ex collega sottoposto al controllo,	
	decidevano di distruggere l'ordine e la relazione di servizio e di formarne dei	
	falsi nei quali era espunta la verbalizzazione riguardante l'amico.	
	Il procedimento penale nei confronti del Maresciallo DATTOLO si	
	concludeva con la sentenza del Tribunale di Brescia del 15.5.2018 n. 645 con	
	cui era applicata la pena patteggiata di nove mesi di reclusione, divenuta	
	irrevocabile il 13.06.2018.	
	All'esito della condanna, l'Amministrazione militare avviava il procedimento	
	disciplinare, che portava alla sospensione dal servizio del DATTOLO per tre	
	mesi.	
	La vicenda trovava eco nella stampa, così come emerge dagli articoli prodotti	
	agli atti (doc. 7 prod. Proc.).	
	A seguito della notifica dell'invito a dedurre (in data 17.4.2023), il convenuto	
	2	

	presentava le proprie deduzioni difensive in data 12.5.2023, limitandosi ad	
	eccepire la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno	
	risalendo i fatti al giugno 2017.	
	Egli si è poi costituito in giudizio, tardivamente, in data 5.7.2024, depositando	
	la procura alle liti e una memoria nella quale ripropone, in via preliminare,	
	l'eccezione di prescrizione e, nel merito, chiede l'assoluzione evidenziando le	
	problematiche familiari del periodo e gli ottimi precedenti di servizio.	
	All'udienza del 10 luglio 2024, data per letta su consenso delle parti la	
	relazione di causa, il PM ha richiamato le conclusioni in atti, mentre nessuno	
	è comparso per il convenuto.	
	Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. L'eccezione di prescrizione sollevata nella memoria di costituzione,	
	depositata in data 5.7.2024 e quindi oltre i termini previsti dall'art. 90, comma	
	1 c.g.c., è innanzitutto inammissibile ex art. 90, comma 3 c.g.c. poiché tardiva.	
	Essa sarebbe comunque infondata.	
	Come puntualmente si legge nella citazione (cfr. pagg. 19 e s.), il termine di	
	prescrizione quinquennale ex art. 1 L. n. 20/1994 in materia di danno	
	all'immagine della P.A. decorre dalla data (13.6.2018) in cui la sentenza	
	penale di condanna è divenuta irrevocabile ed è stato interrotto, prima dalla	
	stessa Amministrazione con atto di costituzione in mora notificato al	
	convenuto in data 12.11.2018 (doc. 2 prod. Proc.) e poi dalla notifica	
	dell'invito a dedurre in data 17.4.2023.	
	2. Venendo al merito, l'azione della Procura regionale è fondata.	
	2.1. E' certo e non contestato che il convenuto al momento dei fatti fosse	
	3	

	militare in servizio nell'Arma dei Carabinieri e come tale dipendente del	
	Ministero della Difesa: sussiste pertanto il rapporto di impiego che radica la	
	giurisdizione contabile.	
	2.2. E' altresì provata l'illiceità delle condotte addebitate al convenuto.	
	Sui fatti oggetto di causa sopra ricordati è stata pronunciata dal Tribunale	
	penale di Brescia, ex art. 444 c.p.p., la sentenza n. 645 del 15 maggio 2018,	
	divenuta irrevocabile il 13.6.2018 (doc. 1/1 prod. Proc.).	
	Nel motivare la condanna il giudice penale, pur nei limiti del procedimento	
	ex art. 444 c.p.p., ha escluso che, sulla base degli atti processuali, vi fossero i	
	presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129	
	c.p.p., ritenendo ricorrere sufficienti elementi circa la sussistenza del fatto, la	
	corrispondenza del medesimo alle ipotesi di reato e l'attribuibilità dello stesso	
	all'imputato (con esclusione, quindi, dell'evidenza di prove di innocenza).	
	La responsabilità del DATTOLO emerge con chiarezza dagli atti d'indagine	
	formatisi nel procedimento penale e utilizzabili in questa sede, prodotti da	
	parte attrice e puntualmente richiamati nelle pagg. 7-13 della citazione (cfr. in	
	particolare, docc. 4 e 9/1, 2, 3, 5), cui, per brevità, si rinvia.	
	Tali fatti, di cui è palese il carattere illecito, trovano conferma in tutte le	
	indagini svolte e, del resto, non sono nemmeno contestati dal convenuto, il che	
	implica l'applicazione del principio di non contestazione trasfuso nel Codice	
	della giustizia contabile all'art. 95, comma 1. Possono dunque ritenersi	
	provati.	
	2.3. Essi, considerata la loro natura e quella dei reati contestati e per cui vi è	
	stata condanna, nonché le modalità di esecuzione, sono evidentemente sorretti	
	dal dolo.	
	4	

	2.4. Non osta alla risarcibilità del danno azionato in questa sede il fatto che la	
	condanna penale sia stata pronunciata per reati contro la fede pubblica (artt.	
	479 e 490 c.p.), ossia per reati non compresi tra quelli di cui di cui al capo I	
	del titolo II del libro II del c.p., espressamente intitolati come “delitti dei	
	pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”.	
	Come ricorda parte attrice (cfr. pagg. 13 e s.), dopo l’entrata in vigore del	
	codice di giustizia contabile, la sentenza irrevocabile di condanna costituente	
	il presupposto per il risarcimento del danno all’immagine è da ritenersi non	
	più limitata ai soli delitti commessi contro la P.A., di cui al capo I del titolo II	
	del libro II del c. p., in ragione del mutato quadro normativo. Infatti,	
	l’abrogazione dell’art. 7 della L. n. 97/2001, ad opera dell’art. 4 dell’allegato	
	3 del c.g.c., e la contestuale previsione dell’art. 51, co. 7 dello stesso codice,	
	legittimano l’azione erariale di danno all’immagine per tutti i reati commessi	
	nell’ambito del rapporto di occasionalità con la funzione pubblica rivestita,	
	senza che sia dato circoscriverla ai soli reati che il c.p. classifica come contro	
	la P.A. (cfr. questa Sezione n. 66/2024 e n. 59/2023).	
	2.5. Nemmeno è di ostacolo il fatto che ad integrare il requisito	
	dell’accertamento con sentenza passata in giudicato (art. 1, comma 1 <i>sexies</i> L.	
	n.. 20/1994) sia una sentenza, divenuta irrevocabile, di applicazione della pena	
	su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., in quanto essa non sarebbe più	
	equiparabile, a tali fini, ad una pronuncia di condanna alla luce del nuovo testo	
	dell’art. 445, comma 1 <i>bis</i> c.p.p., come modificato dall’art. 25, comma 1, lett.	
	b) del D.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), che ora prevede che “ <i>la</i>	
	<i>sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata</i>	
	<i>dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata</i>	
	5	

a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

Come già affermato da questa Sezione (n. 1/2024 e n. 20/2023) e dalla giurisprudenza di appello (cfr. Sez. I n. 25/2023), la modifica dell’art. 445 cit., in attuazione dell’art. 1, comma 10, lett. a) n. 2 della legge delega (L. n. 134/2021), appare diretta a limitare gli effetti extra-penali del provvedimento di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delineato. Attraverso la novella legislativa è stato invero eliminato il riferimento all’art. 653 c.p.p., che pertanto continua a riguardare le sole decisioni di assoluzione e di condanna. Va aggiunto che il terzo periodo della norma citata ribadisce che la sentenza ex art. 444 comma 2 c.p.p. è equiparata ad una sentenza di condanna, mentre l’eccezione prevista dal secondo periodo, valida nel caso non siano state applicate pene accessorie, riguarda eventuali equiparazioni stabilite da disposizioni di legge diverse da quelle penali, ipotesi che nella specie non ricorrono (cfr. questa Sez. n. 69/2023). Peraltro, la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa dalla Corte dei conti, che ha costantemente ribadito l’autonomia del giudice erariale nell’apprezzamento dei fatti ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa. Questo, infatti, non ha fondamento nella sola sentenza di patteggiamento, bensì nel

	complesso degli elementi costitutivi della fattispecie di danno e nelle	
	evidenze allegate a supporto dell'azione, a prescindere dalla circostanza che	
	le stesse provengano dall'autorità giudiziaria ordinaria o siano state oggetto di	
	vaglio da parte del giudice penale. In definitiva, i principi affermati dalla	
	giurisprudenza contabile - secondo cui sebbene la sentenza di patteggiamento	
	non fornisca prova dei fatti nel giudizio, ciò non esclude l'utilizzabilità degli	
	accertamenti fattuali compiuti nella sede penale, ove ritualmente riversati nel	
	fascicolo di responsabilità, allo scopo di fondare la condanna risarcitoria - non	
	si potrebbero comunque in contraddizione con la citata modifica legislativa.	
	Tanto ricorre nel caso di specie, dove, come già detto, si sono individuate e	
	versate in giudizio le fonti di prova degli illeciti addebitati al convenuto e dallo	
	stesso compiuti, cui peraltro questi non ha saputo opporre, nemmeno in questa	
	sede, elementi di segno contrario.	
	Il Collegio, pertanto, ha potuto fondare il proprio convincimento sulla illiceità	
	della condotta del convenuto non tanto sulla sentenza di patteggiamento, ma	
	sull'esame e rivalutazione dell'ampia documentazione prodotta con la	
	citazione e più sopra richiamata.	
	2.6. Venendo al danno e alla relativa quantificazione, va premesso che, se il	
	diritto all'immagine della P.A. trova il suo fondamento nell'art. 2 Cost., che	
	riconosce i diritti inviolabili della persona (sia fisica, che giuridica), la	
	declinazione del generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere fedeli alla	
	Repubblica e di osservarne le leggi ex art. 54 Cost. in quello, proprio dei	
	dipendenti pubblici, di adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed	
	onore, è in larga parte orientata alla tutela dell'immagine e del prestigio della	
	P. A. Le SS.RR. di questa Corte (n. 1/QM/2011) hanno ulteriormente chiarito	
	7	

	che “il danno all’immagine della Pubblica amministrazione (“non patrimoniale”), anche se inteso come “danno c.d. conseguenza”, è costituito	
	“dalla lesione” all’immagine dell’ente, “conseguente” ai fatti lesivi	
	produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da	
	non confondersi con “le spese necessarie al ripristino”, che costituiscono solo	
	uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento”.	
	La lesione dell’immagine pubblica, come sopra definita, opera su un duplice	
	piano, interno ed esterno: all’esterno, per la diminuita considerazione	
	nell’opinione pubblica o in quei settori in cui opera l’Amministrazione	
	danneggiata, e all’interno, per l’incidenza negativa sugli agenti che	
	compongono i suoi organi.	
	Ne consegue che, al fine di configurare la lesione dell’immagine, non è	
	indispensabile la presenza del c.d. <i>clamor fori</i> , ovvero la divulgazione della	
	notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattito. Tali	
	elementi vanno sì considerati, ma quali aggravanti.	
	Nella specie, peraltro, il <i>clamor</i> ha interessato anche l’opinione pubblica	
	essendo stata resa pubblica la vicenda in oggetto tramite i mezzi di	
	informazione (cfr. doc. 7 prod. Proc.).	
	2.7. Ciò posto, ad avviso del Collegio, i comportamenti del convenuto hanno	
	inferto una grave lesione all’immagine del Ministero della Difesa, il cui	
	operato è istituzionalmente informato alla tutela della legalità.	
	Le condotte illecite, invero, sono state poste in essere da soggetto	
	istituzionalmente deputato alla repressione dei crimini.	
	Come detto, il danno all’immagine non si identifica o si verifica soltanto	
	quando, per ripristinarlo, l’amministrazione pubblica sostiene delle spese, ma	
	8	

	anche nel caso in cui quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza	
	che il cittadino si attende dall'apparato pubblico viene lesa dall'illecito	
	comportamento dei suoi agenti.	
	La risarcibilità di un simile pregiudizio va dunque rapportata ad un valore	
	ideale da determinarsi secondo l'apprezzamento del giudice anche sulla base	
	di presunzioni, tra cui le conseguenze negative che, per comune esperienza,	
	siano riferibili al comportamento lesivo. Come precisato dalla giurisprudenza	
	(cfr. SS.RR. n. 1/2011 cit.) richiamata in citazione (pagg. 15 e s.), la	
	quantificazione, ai sensi dell'art. 1226 c.c., deve considerare i seguenti	
	parametri: a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di	
	perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello	
	stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento; b) di natura soggettiva, legati	
	al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della P.A.; c) di natura	
	sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica	
	locale e all'interno della stessa Amministrazione, nonché al <i>clamor fori</i> .	
	2.8. Alla luce dei suddetti parametri appare accoglibile la quantificazione del	
	danno all'immagine addebitato da parte attrice al convenuto DATTOLO Carlo	
	Antonio nella misura di euro 10.000,00.	
	3. Il sunnominato va quindi condannato al pagamento, a titolo di danno	
	all'immagine, della somma di euro 10.000,00, da considerarsi, sempre ai sensi	
	dell'art. 1226 c.c., comprensiva di rivalutazione, in favore del Ministero della	
	Difesa.	
	4. Il predetto importo va incrementato degli interessi nella misura di legge	
	dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.	
	5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte	
	9	

convenuta come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,

definitivamente pronunciando

CONDANNA

DATTOLO Carlo Antonio, C.F.: DTTCLN65E06H501T, al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), somma da considerarsi già rivalutata, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in euro 119,32 (centodiciannove/32) e le pone a carico del convenuto.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Walter Berruti

Antonio Marco Canu

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositata in segreteria il giorno 02.09.2024

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

firmato digitalmente